



Certificazione Unica - Chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, possibilità di esenzione per i redditi da prestazione sportiva dilettantistica inferiori € 7.500

Come già comunicato in precedenza il 2015 si apre con una grande novità in materia fiscale: arriva la Certificazione Unica (CU) che i sostituti di imposta dovranno rilasciare a coloro che hanno percepito nel 2014 somme e valori soggetti a ritenuta.

Il CU sostituisce non solo il CUD con la quale il datore di lavoro certificava i redditi da lavoro dipendente, ma anche la certificazione rilasciata "in forma libera" relativa ai redditi erogati a lavoratori autonomi, e percettori di redditi diversi.

Tale adempimento è stato introdotto anche al fine di acquisire i dati che confluiranno nella "dichiarazione precompilata" prevista dal c.d. Decreto Semplificazioni.

Con **Comunicato Stampa del 12/02/2015**, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti circa l'adempimento dell'invio telematico delle CU2015 indicando che, solo per quest'anno, vengono introdotte le seguenti semplificazioni:

1. in presenza di comunicazioni contenenti **esclusivamente** redditi esenti, il sostituto d'imposta l'invio telematico è facoltativo. Quindi se una associazione nel corso del 2014 ha erogato **esclusivamente** compensi esenti (es: i c.d. "compensi sportivi" tutti sotto i 7.500 euro) potrà, per questo primo anno di applicazione dell'adempimento, non inviare telematicamente le certificazioni.

ATTENZIONE: Il comunicato parla di possibile esonero (a scelta del contribuente) dell'invio della certificazione unica in presenza **esclusivamente** di redditi esenti. Ciò significa, letteralmente, che, qualora, unitamente ai redditi esenti occorra certificare anche redditi "non esenti" (ad esempio, compensi sportivi di importo superiore ai 7.500 euro e/o redditi assoggettati a ritenuta d'acconto, quali compensi professionali a commercialisti, avvocati, medici ecc.) l'adempimento dell'invio telematico torna ad essere obbligatorio e di conseguenza tutte le certificazioni predisposte, anche quelle relative a redditi esenti, devono essere inviate. In ogni caso la certificazione unica dovrà comunque essere predisposta e consegnata ai percipienti essendo l'esenzione riferita all'invio telematico della certificazione unica all'Agenzia delle Entrate ma non alla consegna della certificazione ai percipienti.

2. l'invio telematico delle CU2015 contenenti redditi soggetti a ritenuta ma non oggetto di comunicazione tramite 730 (es: compensi per professionisti con ritenuta) potranno essere **trasmesse anche successivamente alla scadenza del 9 marzo 2015, senza che la circostanza comporti l'applicazione di sanzioni.**

Si ricorda che **per ciascuna certificazione omessa, tardiva o errata si applicherà una sanzione di 100 euro**: non c'è la possibilità di applicare il cumulo giuridico e quindi ci potranno essere tante sanzioni da 100 euro quante sono le certificazioni mancanti o non corrette.

Compensi erogati	Consegna CU al collaboratore	Trasmissione CU Agenzia Entrate	Scadenza
Solo compensi esenti	Sempre	Facoltativa	
Con presenza anche di una sola ritenuta effettuata	Sempre	Deve essere fatta comunicando tutti i compensi anche quelli senza ritenuta	Entro il 9/03/2015
Solo compensi che non sono soggetti a compilazione 730/2015	Sempre	Deve essere fatta	Anche dopo il 9/03/2015

Di seguito riportiamo il comunicato stampa dell'Agenzia dell'Entrate

**Certificazione unica 2015, modello e specifiche pubblicate nei tempi
Niente sanzioni per gli invii tardivi delle CU senza dati per la precompilata**

In relazione ad alcune notizie di stampa diffuse negli ultimi giorni, l’Agenzia precisa di aver pubblicato la versione definitiva della Certificazione unica (CU) il 15 gennaio 2015, nel pieno rispetto dei tempi previsti dal Dpr n. 322/1998. Inoltre, nella stessa data, ha reso disponibili le specifiche tecniche per l’invio telematico dei dati, con largo anticipo rispetto al termine ultimo del 15 febbraio 2015.

Nell’ottica della collaborazione, le Entrate hanno organizzato diversi incontri con i professionisti del settore e messo a disposizione un software gratuito per la compilazione e l’invio delle certificazioni.

Al fine di semplificare ulteriormente la prima applicazione di questo invio, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.

Sempre per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.

Roma, 12 febbraio 2015